

Sent. 7/2026 - Corte Costituzionale

La convivenza di fatto e la sospensione della prescrizione: la Corte costituzionale supera il precedente del 1998

Sent. 7919/2026 - Corte di Cassazione

Gestazione per sostituzione e status del minore: non basta il consenso iniziale, occorre un progetto procreativo maturo

TRIBUNALE DI RIETI

GIURISPRUDENZA CIVILE DI MERITO



2026 – GENNAIO / GIUGNO

TRIBUNALE DI RIETI

GIURISPRUDENZA CIVILE DI MERITO



2026 – GENNAIO / GIUGNO

Indice

Prefazione	7
Giurisprudenza civile di Rieti	
1. Contratti e obbligazioni	9
2. Responsabilità extracontrattuale	12
3. Tutela dei diritti (Libro VI c.c.)	13
4. Altri istituti e leggi speciali	19
5. Lavoro e Previdenza	25
Novità giurisprudenziali	27

Hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna: dott.ssa Anna Foti Cuzzola, dott. Nicola Ottaviani, dott.ssa Grazia Tomarchio, dott. Fabrizio Rughetti, dott.ssa Milena Albertini e dott.ssa Giorgia Bracaglia (Funzionari addetti all'ufficio per il Processo), Alin Arbanas (Operatore Data Entry)

Progettazione grafica: Alin Arbanas (Operatore Data Entry)

Prefazione

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

Giurisprudenza civile di Rieti

Nel periodo gennaio – giugno 2026

1. Contratti e obbligazioni

Sent. 103/2026 del 06/03/2026

Giudice: Paolo Mariotti

Sezione civile

Composizione monocratica

**CONTRATTI DI ASSICURAZIONE /
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI**

**Infortunio del conducente /
Delimitazione del rischio assicurato /
Causa fortuita, violenta ed esterna /
Nesso di causalità / Esclusione della
copertura**

L'insorgenza improvvisa di un grave malore cardiaco durante la guida costituisce, secondo l'esperienza comune e secondo regole di normalità causale, un evento pienamente idoneo a determinare la perdita di controllo di un veicolo, e, correlativamente, a provocare un incidente stradale e lesioni anche gravi al conducente medesimo. Pertanto, una volta accertato che l'infarto è occorso durante la guida e che esso ha determinato la perdita di controllo dell'autovettura, deve coerentemente ritenersi che l'infarto costituisca la causa dell'incidente e delle conseguenti lesioni patite dall'attore, anche se tali lesioni si sono concretamente prodotte attraverso l'impatto del veicolo. Orbene, deve rilevarsi che l'infarto miocardico non costituisce una causa esterna, trattandosi di evento patologico interno all'organismo del conducente, ancorché improvviso e non prevedibile. Ne discende che, anche considerando i danni secondo il criterio della regolarità causale, l'evento generatore dell'incidente resta un malore interno, che si pone a monte dell'impatto e ne rappresenta la causa efficiente. (Nel caso di specie il Tribunale, individuato nell'infarto la causa dell'incidente e delle lesioni riportate dall'attore, ne ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto la polizza limitava la copertura ai soli infortuni derivanti da una causa fortuita, violenta ed esterna, costituendo l'infarto invece un evento patologico interno all'organismo del conducente, difettando in tal modo uno dei requisiti essenziali del rischio garantito).

Sent. 33/2026 del 22/01/2026

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI / CONTRATTO
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA /
CAPARRA CONFIRMATORIA

Recesso dal contratto e ritenzione
della caparra ex art. 1385 c.c. /
Funzione di liquidazione
convenzionale del danno /
Incompatibilità / Inammissibilità

Vi è incompatibilità strutturale e funzionale tra il recesso dal contratto con ritenzione della caparra ex art. 1385 c.c. e la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, atteso che la funzione della caparra consiste nella liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso per ottenerne l'accertamento e la liquidazione, con l'incertezza che si accompagna a tale accertamento, ed è dunque incompatibile con la formulazione della domanda di risarcimento del danno, nonché con le presupposte domande di risoluzione o di adempimento. (Nel caso di specie, la domanda giudiziale di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è stata ritenuta inammissibile in quanto incompatibile con la domanda spiegata dalla parte attrice in via principale ed avente ad oggetto l'accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare di compravendita, con diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria. In particolare, è stato evidenziato che l'esercizio del potere di recesso è inscindibilmente collegato alla volontà di avvalersi della sola caparra confirmatoria, la quale riveste la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente).

Art. 1385 c.c.

Sent. 67/2026 del 16/02/2026

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

TITOLI DI CREDITO / BUONI FRUTTIFERI
POSTALI / OBBLIGHI INFORMATIVI

Omessa consegna del foglio
informativo analitico / Responsabilità
precontrattuale / Danno

A prescindere dalla prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni, che non può ritenersi inficiata dalle omissioni informative operando ex lege, il risparmiatore, dolendosi della violazione degli obblighi precontrattuali di informativa, ben può agire per far valere la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione, potenzialmente comportante un danno economicamente commisurabile al valore nominale dei buoni la cui

riscossione è rimasta preclusa. (Nel caso di specie è stato rigettato l'appello proposto dall'intermediario finanziario in quanto ritenuta sussistente una responsabilità di tipo precontrattuale per il danno conseguente all'intervenuta prescrizione del credito portato dal titolo a fronte della mancata consegna del foglio informativo analitico. Ed infatti, è stato riconosciuto che l'omessa consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario costituisce una violazione degli obblighi informativi posti a tutela del risparmiatore laddove si traduce nella privazione, per il cliente, dello strumento normativamente concepito per informarlo delle caratteristiche giuridiche del buono, al fine di un consapevole esercizio dei diritti spettanti in base al rapporto negoziale. Pertanto, accertata la sussistenza di una responsabilità di natura precontrattuale a carico della società di intermediazione finanziaria, il danno risulta costituito dal capitale versato dal sottoscrittore, essendo ragionevolmente certo, in base al criterio del "più probabile che non", che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso).

Art. 1385 c.c.

Sent. 152/2026 del 01/04/2026

Giudice: Paolo Mariotti

Sezione civile

Composizione monocratica

PROFESSIONISTI / AVVOCATO / COMPENSO

Diritto al compenso / Onere probatorio
ex art. 2697 c.c. / Allegazione e prova
dell'attività effettivamente prestata /
Insufficienza del mero conferimento
dell'incarico / Difetto di allegazione /
Principio di non contestazione /
Esclusione

Trova pacificamente applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono: nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte delle resistenti; nella deduzione puntuale della natura dell'incarico conferito; nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie da spiegare ovvero nelle specifiche attività stragiudiziali da svolgere; nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico; nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del

compimento delle singole specifiche attività giudiziali e stragiudiziali. È, dunque, onere del professionista produrre la documentazione attestante l'attività svolta. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda di liquidazione dei compensi professionali rilevando che il difensore non aveva né allegato in modo puntuale le attività professionali svolte né prodotto la documentazione idonea a dimostrarne l'effettivo espletamento. In assenza della prova dell'attività concretamente prestata, il mero conferimento del mandato non è stato ritenuto sufficiente a fondare il diritto al compenso, né è stato possibile procedere a una liquidazione equitativa mancando qualsiasi base fattuale che consentisse di apprezzare l'effettivo contenuto della prestazione resa. È stata altresì esclusa l'operatività del principio di non contestazione stante il difetto originario di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria).

2. Responsabilità extracontrattuale

Sent. 44/2026 del 29/01/2026

Giudice: Paolo Mariotti

Sezione civile

Composizione monocratica

**RESPONSABILITÀ CIVILE /
RESPONSABILITÀ PER DANNI DA COSE IN
CUSTODIA**

**Natura oggettiva della responsabilità /
Riparto dell'onere probatorio / Onere
del danneggiato di provare il nesso
causale / Prova liberatoria del caso
fortuito a carico del custode / Onere
del danneggiato di provare l'assenza di
colpa / Esclusione**

La previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c. delinea la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati individuando un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa ed operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. Conseguentemente, a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa, sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato. Pertanto, sul piano del riparto probatorio, mentre incombe sul danneggiato l'onere di provare tanto l'esistenza del potere fisico del soggetto sulla cosa dal

quale discende il dovere di custodire la cosa stessa e, quindi, di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi, quanto che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, ai fini della prova liberatoria graverà sul custode l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, la quale allegava di essere scivolata all'interno del locale gestito dal convenuto a causa della pavimentazione bagnata, lavata poco prima del suo ingresso e priva di idonea segnalazione di pericolo. Dalle risultanze istruttorie è emersa l'esistenza del rapporto di custodia in capo al convenuto, rimasto contumace, nonché l'idoneità della situazione di pericolo derivante dalla presenza del pavimento bagnato in assenza di adeguate cautele o segnalazioni, a cagionare l'evento dannoso lamentato. Il Tribunale ha altresì precisato che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie, e non gravava pertanto sulla danneggiata, l'onere di provare la propria assenza di colpa o la diligenza e prudenza della propria condotta nel relazionarsi con la res custodita).

3. Tutela dei diritti (Libro VI c.c.)

Sent. 19/2026 del 20/01/2026

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

**ESECUZIONE FORZATA / OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE**

**Opponibilità del titolo esecutivo /
Trascrizione della domanda / Natura
dichiarativa della sentenza / Obbligo
di trascrizione / Esclusione**

Le domande di accertamento dell'usucapione di un bene (o di un diritto reale su un bene) non sono soggette a trascrizione ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., non rientrando tra le ipotesi ivi previste, e neppure ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c., atteso che la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto di servitù ha natura dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso, mentre la trascrizione prevista dall'art. 2651 c.c. presenta funzione di mera pubblicità notizia, ma non di risoluzione dei conflitti tra acquirenti a titolo derivativo e acquirenti a titolo originario. (Nel caso di specie è stata rigettata

l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. sulla scorta dell'opponibilità della sentenza di usucapione della servitù all'acquirente a titolo derivativo dell'immobile, indipendentemente dal fatto che tale acquisto sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione di tale provvedimento o della domanda introduttiva del giudizio che ha condotto alla pronuncia di tale sentenza. In particolare, infatti, è stato evidenziato che la domanda diretta all'accertamento di usucapione di un bene immobile, o di altro diritto reale sullo stesso, non è soggetta a trascrizione poiché la relativa sentenza ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto, conseguendone che la trascrizione prescritta dall'art. 2651 c.c. assolve alla funzione di assicurare la mera continuità dei registri immobiliari, rimanendo priva di efficacia sostanziale nella risoluzione dei conflitti tra acquirenti a titolo derivativo e acquirenti a titolo originario).

Art. 2652 e 2653 c.c.

Art. 615 comma 1 c.p.c.

Art. 2643 n. 14 c.c.

Sent. 19/2026 del 20/01/2026

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

ESECUZIONE FORZATA / OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI / TITOLO GIUDIZIALE

Sentenza di appello / Effetto novativo-sostitutivo / Perdita di efficacia esecutiva della sentenza di primo grado / Unico titolo azionabile / Omessa notifica / Atto di precetto / Nullità

In materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, la pubblicazione della sentenza emessa nel giudizio di appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, determina un effetto "novativo-sostitutivo" che priva la sentenza di primo grado di qualsiasi efficacia esecutiva autonoma. In particolare, infatti, la sentenza di appello non produce un effetto di "rafforzamento" o di "validazione" della decisione di primo grado, ma costituisce l'unica pronuncia rilevante dal punto di vista processuale poiché assorbente e caducante quella di primo grado, divenendo il riferimento per ogni successiva fase, inclusa l'esecuzione, al fine di evitare la coesistenza di due titoli esecutivi per il medesimo rapporto giuridico. (Nella fattispecie in esame è stata dichiarata fondata l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte opponente per omessa notifica della sentenza emessa dalla Corte di Appello, in quanto ritenuto unico titolo esecutivo rilevante e azionabile, al fine di

evitare la coesistenza di due diversi titoli esecutivi per il medesimo rapporto giuridico. Ed infatti, l'atto di precetto opposto è stato ritenuto viziato da nullità considerato che la notifica della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, sebbene poi confermata nel giudizio di appello, non può ritenersi idonea a sanare tale omissione, laddove la sentenza emessa nel secondo grado si sostituisce interamente alla pronuncia di primo grado in forza dell'effetto novativo-sostitutivo dell'impugnazione, privando quest'ultima di autonoma efficacia esecutiva).

Art. 617 comma 1 c.p.c.

Art. 479 e 480 comma 2 c.p.c.

Sent. 46/2026 del 29/01/2026

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

ESECUZIONE FORZATA / OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE / DEBITO EREDITARIO

Accettazione con beneficio d'inventario / Acquisto della qualità di erede e di soggetto passivo delle obbligazioni / Responsabilità intravires / Mancata attivazione della liquidazione concorsuale ex artt. 498, 499 e 503 c.c. / Rigetto

In mancanza di prova che gli eredi abbiano azionato la procedura prevista dagli artt. 498 e 499 c.c. (per l'opposizione dei creditori alla modalità di pagamento dei crediti prevista dall'art. 495 c.c. o per scelta dell'erede ex art. 503 c.c.), ipotesi in presenza della quale sarebbe effettivamente precluso ai creditori di intraprendere procedure esecutive individuali, ai sensi dell'art. 506 c.c., non può escludersi tout court il diritto della convenuta opposta di agire, anche esecutivamente, per l'adempimento del debito ereditario, previa necessaria notificazione dell'atto di precetto all'erede, quale soggetto passivo delle obbligazioni facenti parte del patrimonio ereditario, atteso che l'accettazione con beneficio di inventario è pur sempre dichiarazione di voler accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiario acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. (Nel caso di specie è stata dichiarata infondata l'eccezione formulata dagli oppositori afferente all'invalidità del precetto opposto poiché avente ad oggetto un credito vantato nei confronti del de cuius per intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, considerato che tale istituto non esclude la qualità di debitore in capo all'erede, il quale subentra come soggetto passivo nelle obbligazioni del de cuius, con il limite di

responsabilità intra vires regolato dal valore dei beni relitti. Conseguentemente, qualora non provata l'avvenuta attivazione della procedura di liquidazione concorsuale, promossa a seguito di opposizione dei creditori ovvero per scelta spontanea dell'erede, non opera il divieto di promuovere procedure esecutive individuali, conseguendone che il creditore del defunto conserva il diritto di agire esecutivamente per l'adempimento del debito ereditario nei confronti degli eredi).

Art. 470 c.c.

Art. 490 c.c.

Art. 615 comma 1 c.p.c.

Sent. 54/2026 del 06/02/2026

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

ESECUZIONE FORZATA / OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE / EFFETTI DEL FALLIMENTO
PER I CREDITORI

Divieto di azioni esecutive individuali
ex art. 51 l.f. / Preclusione assoluta /
Rilevabilità d'ufficio

La previsione dell'art. 51 l.f. preclude al creditore il diritto di procedere all'esecuzione forzata individuale su beni del soggetto fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento; preclusione assoluta, cui fanno eccezione le sole ipotesi espressamente previste dalla legge, e sottratta alla disponibilità delle parti, e dunque rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento. (Nel caso di specie è stata accolta l'opposizione all'esecuzione per insussistenza del diritto della parte opposta di procedere, in pendenza della procedura fallimentare, ad esecuzione forzata nei confronti del socio accomandatario, anch'esso dichiarato fallito, in forza del titolo posto alla base del precetto opposto. In particolare, infatti, è stata rilevata la violazione da parte del creditore opposto del divieto di promuovere o proseguire azioni esecutive individuali, sui beni compresi nel fallimento, dal giorno di dichiarazione del fallimento, avendo provveduto a notificare un atto di precetto alla parte opponente, quale terzo datore di ipoteca, nonostante lo stesso sia stato dichiarato fallito in proprio quale socio accomandatario della società, a sua volta dichiarata fallita).

Art. 615 comma 1 c.p.c.

Art. 51 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Sent. 68/2026 del 16/02/2026

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

PROCEDIMENTI SOMMARI / DECRETO
INGIUNTIVO / OPPOSIZIONE

Transazione in corso di causa /
Cessazione della materia del
contendere / Necessità della revoca
del decreto / Inidoneità della
declaratoria di estinzione ex art. 653,
comma 1, c.p.c.

In conseguenza della transazione intervenuta tra le parti nel corso del giudizio, la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto si rende necessaria non potendo ad essa ritenersi equivalente, sul piano degli effetti, la declaratoria di estinzione del processo ex artt. 306 o 309 c.p.c., in quanto l'art. 653, comma 1, c.p.c. prevede che, in caso di estinzione del processo di opposizione, il decreto ingiuntivo acquisti efficacia esecutiva. (Nel caso di specie è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto, sebbene le parti avessero sottoscritto una transazione contenente la volontà di rinunciare agli atti e al giudizio pendente di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione avrebbe determinato ex lege l'acquisto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, in palese contrasto con gli effetti dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti. Ed infatti, l'estinzione del giudizio di opposizione in assenza di una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto avrebbe comportato l'attribuzione alla parte opposta di un titolo esecutivo, pur a fronte del venir meno dei presupposti per la sua emissione stante l'intervenuta definizione transattiva della controversia; inoltre, sarebbe stato precluso alla parte opponente di far valere, in sede esecutiva, il fatto estintivo della pretesa, potendosi in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. far valere soltanto i fatti estintivi, modificativi o impeditivi successivi alla formazione del titolo e non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale).

Art. 645 c.p.c.

Art. 1965 c.c.

Art. 306 e 309 c.p.c.

Art. 653 comma 1 c.p.c.

Sent. 176/2026 del 21/04/2026

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

ESECUZIONE FORZATA / OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE / CONTRATTI BANCARI /
MUTUO FONDARIO

Piano di ammortamento c.d. "alla
francese" / Calcolo degli interessi sul
capitale residuo / Anatocismo /
Esclusione

Non può ritenersi corretto affermare che l'applicazione del sistema di ammortamento alla francese comporti il prodursi di un fenomeno anatocistico. L'ammortamento alla francese prevede infatti che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. Non è, perciò, ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti in base di calcolo dei successivi ulteriori interessi. (Nella fattispecie in esame è stata ritenuta infondata l'eccezione proposta dalla parte opponente di applicazione al contratto di mutuo di interessi anatocistici in considerazione dell'utilizzo del sistema di ammortamento cd. alla francese, in quanto la previsione di un piano di ammortamento alla francese, il quale risulta caratterizzato da rate periodiche costanti comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente, non comporta il prodursi di un fenomeno anatocistico. In particolare, infatti, è stato accertato come, dal contratto di mutuo e dal piano di ammortamento ad esso allegato non risultavano emergere indici da cui poter desumere che l'interesse applicato costituiva un interesse composto, circostanza che la parte opponente si è limitata a dedurre dalla mera presenza di un piano di ammortamento alla francese).

Art. 615 comma 1 c.p.c.

Art. 1283 c.c.

4. Altri istituti e leggi speciali

Sent. 64/2026 del 12/02/2026

Giudice: Paolo Mariotti

Sezione civile

Composizione monocratica

BENI PUBBLICI / PATRIMONIO
INDISPONIBILE / BENI DESTINATI A
PUBBLICO SERVIZIO

Carattere pubblico del bene non
demaniale / Necessità del doppio
requisito soggettivo e oggettivo /
Insussistenza / Appartenenza al
patrimonio disponibile / Natura
privatistica del rapporto /
Giurisdizione ordinaria

Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il c.d. "doppio requisito" soggettivo e oggettivo: in primo luogo, la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio. In secondo luogo, l'effettiva e attuale destinazione del bene ad un pubblico servizio. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto insussistente il c.d. doppio requisito per la qualificazione dei beni oggetto della controversia come beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune rilevandosi sia l'assenza di un atto amministrativo espressivo della volontà comunale di destinare le aree ad un pubblico servizio, sia la mancanza di una loro effettiva ed attuale utilizzazione per finalità istituzionali dell'Amministrazione, qualificando di conseguenza il rapporto dedotto in giudizio come rapporto di diritto privato estraneo allo schema della concessione amministrativa).

Sent. 80/2026 del 18/02/2026

Giudice: Paolo Mariotti

Sezione civile

Composizione monocratica

PROCEDIMENTI SOMMARI / DECRETO
INGIUNTIVO / OPPOSIZIONE TARDIVA

Contratti del consumatore / Mancata
verifica della vessatorietà delle
clausole in sede monitoria / Causa non

Le carenze del decreto ingiuntivo in punto di esame della vessatorietà delle clausole contrattuali configurano, nei confronti del debitore-consumatore, privo delle informazioni necessarie per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione limitatamente al profilo dell'abusività delle clausole. Tale situazione integra, pertanto, il presupposto richiesto per ritenere ammissibile

imputabile impeditiva
dell'opposizione tempestiva /
Ammissibilità dell'opposizione tardiva
ex art. 650 c.p.c. / Revoca del decreto /
Nullità di protezione

l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., quale strumento che consente al consumatore di recuperare una tutela piena ed effettiva di cui non ha potuto beneficiare in precedenza e che permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola incidente unicamente sul quantum debeatur, sia quando essa incida sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, trattandosi comunque di nullità "di protezione". (Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che il decreto ingiuntivo, pur essendo divenuto definitivo e posto in esecuzione, non conteneva alcuna motivazione in ordine alla verifica dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali poste a fondamento del credito azionato. Pertanto, la mancata valutazione della vessatorietà delle clausole nel procedimento d'ingiunzione è stata considerata una causa non imputabile idonea a giustificare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva da parte del debitore-consumatore anche in pendenza dell'esecuzione).

Sent. 116/2026 del 12/03/2026

Giudice: Paolo Mariotti

Sezione civile
Composizione monocratica

PROCEDIMENTI SOMMARI / DECRETO
INGIUNTIVO / OPPOSIZIONE /
INCOMPETENZA DEL GIUDICE MONITORIO

Declaratoria di incompetenza del
giudice dell'ingiunzione / Implicita
invalidità del decreto / Caducazione
del decreto ingiuntivo / Riassunzione
dinanzi al giudice competente /
Prosecuzione del giudizio sulla pretesa
creditoria secondo il rito ordinario

Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo, deve rilevarsi che la declaratoria di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto, pronunciata in sede di opposizione, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione che resta definita dal giudice funzionalmente competente che ha emesso l'ingiunzione, bensì la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, destinata a proseguire secondo le regole della cognizione ordinaria piena. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace nel giudizio di opposizione avesse determinato la caducazione del decreto ingiuntivo emesso, senza incidere sulla domanda sostanziale avanzata

dal creditore. Pertanto, accertata la propria competenza per materia ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. atteso che la pretesa creditoria azionata trovava la propria causa petendi nel rapporto di locazione intercorrente tra le parti, ha ritenuto legittima la riassunzione del giudizio dinanzi a sé e la prosecuzione dell'esame della domanda di merito).

Sent. 4/2026 del 04/06/2026

Relatore: Roberto Colonnello

Sezione fallimentare
Composizione collegiale

CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA / ACCORDI
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI /
TRANSAZIONE SU CREDITI TRIBUTARI E
CONTRIBUTIVI

Domanda di omologazione ex art. 63
C.C.I.I. / Termine per l'adesione /
Condizione di procedibilità /
Formazione del consenso / Cram down
fiscale / Omologazione

Laddove il Legislatore, nell'art. 63 C.C.I.I., ha previsto semplicemente che "la domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo", ha inteso modellare il rapporto tra il decorso del termine in questione e il deposito del ricorso alla stregua di una condizione di procedibilità che, ove non verificatasi al momento del deposito del ricorso, bisogna solo attendere che si verifichi prima che il Tribunale possa esercitare il potere sostitutivo previsto, non ricavandosi dal dato normativo, del resto, alcun divieto per la P.A., che derivi dall'avvenuto deposito del ricorso, di esprimere il proprio assenso o il proprio dissenso in ordine alla proposta transattiva. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che il deposito della domanda di omologazione prima del decorso del termine previsto dall'art. 63 C.C.I.I. non avesse determinato alcuna invalidità del procedimento, qualificando tale termine quale mera condizione di procedibilità e non quale presupposto di proponibilità della domanda. Il deposito della domanda di omologazione prima del decorso dei 90 giorni normativamente previsti non aveva in alcun modo precluso all'Amministrazione finanziaria la facoltà di esprimere il proprio assenso o dissenso escludendo, pertanto, che l'anticipata proposizione della domanda avesse inciso sulla regolarità ed integrità del processo di formazione del consenso. Il Tribunale ha quindi riconosciuto sussistenti i presupposti per l'operatività del cram down fiscale, esercitando il proprio potere sostitutivo decorso il suddetto termine).

Sezione fallimentare

Composizione collegiale

CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA / ACCORDI
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI /
TRANSAZIONE SU CREDITI TRIBUTARI E
CONTRIBUTIVI

Termine per l'adesione della P.A. /
Autonomia tra dissenso e opposizione
/ Distinzione di presupposti e finalità /
Omologazione

Non pare potersi sostenere che il mancato decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di cui l'Amministrazione ha diritto di beneficiare per decidere se accettare o non accettare la proposta di transazione, menoma questa nel diritto di proporre o meno l'opposizione alla richiesta di omologazione nel termine di 30 gg., il cui dies a quo precederebbe, invero, il dies ad quem per l'accettazione o meno della proposta: in realtà, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di omologazione degli accordi, che sussiste in capo all'Amministrazione come in capo a qualsiasi altro creditore, poggia su presupposti, e ha un contenuto, che non necessariamente coincidono con le ragioni per cui un creditore privato o l'Agenzia delle Entrate o un Ente gestore di forme di assistenza e previdenza obbligatorie abbia ritenuto di non aderire ad una proposta di accordo/proposta di transazione. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che il mancato decorso del termine riconosciuto all'Amministrazione finanziaria per valutare la proposta transattiva alla data del deposito del ricorso non avesse in alcun modo inciso sul diritto della stessa di proporre opposizione all'omologazione, atteso che la manifestazione del dissenso alla proposta e l'esercizio della facoltà di opposizione costituiscono momenti distinti, sorretti da presupposti e finalità non necessariamente coincidenti. Difatti è stato evidenziato come l'opposizione rappresenti uno strumento processuale mediante il quale il creditore può eventualmente far valere le ragioni del proprio dissenso, senza che ciò implichi né l'obbligo di proporla in caso di mancata adesione, né che il dissenso alla proposta debba necessariamente essere manifestato attraverso tale rimedio).

Sezione fallimentare

Composizione collegiale

Non può in alcun modo ricavarsi un automatismo tra durata decennale dei pagamenti e inattendibilità del piano economico finanziario. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta

dall'Amministrazione finanziaria rilevando che la previsione di pagamenti rateali nell'arco di dieci anni non costituisce di per sé indice di inattendibilità del piano né causa ostativa all'omologazione degli accordi di ristrutturazione. Il Legislatore ammette espressamente piani con durata decennale, pertanto la maggiore estensione temporale rappresenta un elemento da valutare in concreto. Nella fattispecie le conclusioni dell'esperto indipendente circa l'attuabilità del piano risultavano fondate su dati difficilmente suscettibili di mutamento, quali canoni locativi fissi e introiti derivanti da vendite immobiliari già aggiudicate, sicché le incertezze legate a future variabili economiche non sono state ritenute sufficienti a precludere l'omologazione degli accordi).

Sezione civile

Composizione monocratica

ATTO DI CITAZIONE / NULLITÀ /
RINNOVAZIONE

Omissa osservanza del termine a
comparire ex art. 163 bis c.p.c. / Nullità
della citazione / Ordine di
rinnovazione / Vocatio in ius per la
nuova udienza / Insufficienza della
mera rinotifica dell'atto originario
unitamente al decreto

Non è sufficiente ai fini della rinnovazione della notifica alla convenuta una nuova notifica dell'atto di citazione già notificato, unitamente al presente decreto, dovendo la parte attrice provvedere a notificare un nuovo atto di citazione contenente la citazione a comparire all'udienza fissata con il presente decreto, dando atto della declaratoria di nullità della citazione precedentemente notificata e dell'emissione del conseguente ordine di rinnovazione della citazione. (Nel caso di specie è stata dichiarata la nullità della citazione e disposta la rinnovazione della notifica per omissa osservanza del termine a comparire previsto dall'art. 163 bis c.p.c., chiarendo come, ai fini della rituale rinnovazione della citazione, la parte attrice risulta onerata alla redazione e alla notificazione di un nuovo atto di citazione, il quale deve necessariamente contenere la vocatio in ius per la nuova udienza fissata dal giudice, nonché l'espressa menzione sia della declaratoria di nullità della precedente citazione, sia del conseguente ordine giudiziale di rinnovazione, non potendo ritenersi sufficiente la mera rinotifica dell'originario atto di citazione unitamente al decreto del giudice).

Sezione civile

Composizione monocratica

NOTIFICAZIONE TELEMATICA / PORTALE DEI
SERVIZI TELEMATICI

Dichiarazione del notificante sui
presupposti ex art. 3-ter, comma 2, l. n.
53/1994 / Mancato inserimento nel
Portale / Mancato perfezionamento
della notificazione / Inidoneità del
certificato di avvenuta notifica

La mancata prova della dichiarazione del notificante della sussistenza dei presupposti per l’inserimento dell’atto da notificare nell’area riservata del Portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, che l’art. 3 ter comma 2 l. 53/1994 prevede debba essere inserita nel medesimo Portale unitamente all’atto da notificare, determina che non possa ritenersi perfezionata la notificazione, difettando uno dei requisiti della stessa; in particolare, in mancanza della prova dell’inserimento sul Portale delle Notifiche della indicata dichiarazione del notificante, non può ritenersi sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica l’emissione da parte del Portale del certificato attestante l’avvenuta notifica, atteso che il certificato espressamente presuppone, e richiama, tale dichiarazione, e, dunque, ove non emerga dalla documentazione prodotta in giudizio che tale dichiarazione sia stata effettivamente inserita sul Portale, non può attribuirsi rilievo a quanto riportato sul certificato. (Nel caso di specie, a seguito del deposito di un’istanza di concessione dell’esecutorietà ex art. 647 c.p.c., è stata ordinata al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo per omesso perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 3 ter, comma 2, l. 53/1994, stante l’omesso inserimento nell’area riservata del Portale dei servizi telematici, unitamente all’atto da notificare, della dichiarazione del notificante attestante la sussistenza dei presupposti per l’inserimento dell’atto da notificare, corrispondenti all’impossibilità o all’esito negativo della notificazione a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario. Ed infatti, in assenza della prova del caricamento di tale dichiarazione sul Portale, la produzione del certificato emesso dal Portale ed attestante l’avvenuta notifica non è idonea a dimostrare il perfezionamento dell’iter notificatorio, atteso che detto certificato non risulta munito di fede privilegiata e richiama un presupposto di cui deve emergere l’effettivo riscontro documentale in giudizio).

Sezione lavoro e previdenza

Composizione monocratica

LAVORO SUBORDINATO /
INQUADRAMENTO / MANSIONI DI
CONCETTO E MANSIONI D'ORDINE

Superiore inquadramento / Giudizio
trifasico / Onere della prova /
Irrelevanza / Distinzione

Il giudizio volto alla determinazione del corretto inquadramento del lavoratore subordinato si articola in tre fasi: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal CCNL di categoria, l'accertamento dell'attività lavorativa svolta in concreto e il raffronto tra i risultati delle due indagini. Grava sul lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore l'onere di provare le mansioni espletate, tanto sotto il profilo del contenuto oggettivo quanto sotto quello degli aspetti qualitativi, il periodo del relativo svolgimento e la loro effettiva riconducibilità alla declaratoria del livello rivendicato. (Nel caso di specie, è stata rigettata la domanda di superiore inquadramento di parte attrice, addetta ad attività di supporto operativo e risoluzione di problematiche nel ciclo produttivo aziendale, in quanto le mansioni – ancorché connotate dall'impiego di applicativi informatici dedicati e di terminologia specialistica – sono risultate svolte sulla base di procedure e manuali aziendali predeterminati, prive di un apporto intellettuale originale e di determinazioni autonome; è stato altresì escluso che il ruolo di riferimento operativo svolto nei confronti degli altri addetti integrasse una funzione di guida e controllo con responsabilità di risultato per la condotta dei lavoratori coordinati).



Novità giurisprudenziali

Nazionali ed europee

Sent. 7/2026 - Corte Costituzionale

Presidente: G. Amoroso

Redattore: E. Navarretta

Approfondimento

La convivenza di fatto e la sospensione della prescrizione: la Corte costituzionale supera il precedente del 1998

Con la sentenza n. 7 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i conviventi di fatto. Rimeditando il proprio precedente del 1998, la Corte ravvisa un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al coniuge e una lesione dell'art. 2 Cost., fondando la decisione sul rilievo che la ratio della sospensione non risiede nel vincolo formale del matrimonio, ma nella tutela del legame affettivo di coppia, comune a entrambe le formazioni familiari.

Con la sentenza n. 7 del 2026 la Corte costituzionale è tornata sul tema dei rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto, questa volta sotto il profilo della disciplina generale della prescrizione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. nella parte in cui limita la sospensione della prescrizione al solo rapporto «tra i coniugi», senza ricomprendervi la convivenza stabile.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze nell'ambito di una controversia tra ex conviventi: l'attrice chiedeva la restituzione di una somma versata al compagno durante la convivenza, impiegata da quest'ultimo per eseguire migliorie su un immobile di sua esclusiva proprietà e oggetto, nel 2006, di una ricognizione di debito qualificata come mutuo. Cessata la convivenza nel 2016, la creditrice aveva agito per il recupero del credito, vedendosi però opporre

l'intervenuta prescrizione decennale: gli atti interruttivi, compiuti dopo la fine del rapporto, risultavano tardivi rispetto al termine decorrente dalla ricognizione del debito. Applicando la disciplina vigente, il giudice rimettente avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione; l'estensione alla convivenza della causa di sospensione prevista per i coniugi avrebbe invece reso tempestivi quegli atti, perché il termine sarebbe rimasto congelato per tutta la durata della convivenza.

Il nodo da sciogliere era costituito da un precedente della stessa Corte, la sentenza n. 2 del 1998, che aveva dichiarato non fondata un'analogia questione sulla base di due argomenti: da un lato, l'inidoneità della disciplina del coniuge a fungere da *tertium comparationis*, in ragione della stabilità e della certezza proprie del solo matrimonio; dall'altro, l'incompatibilità della convivenza con i presupposti della sospensione, individuati in «precisi elementi formali e temporali» ravvisabili soltanto nell'esistenza e nel venir meno di un vincolo giuridico come il matrimonio.

A distanza di oltre un quarto di secolo, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per rimeditare quel precedente, alla luce di un'evoluzione sia giurisprudenziale sia normativa. Sul primo versante, la Consulta ripercorre il progressivo riconoscimento della convivenza di fatto quale formazione familiare tutelata dall'art. 2 Cost. — da una linea che muove dalle pronunce degli anni Ottanta e Novanta fino alle sentenze più recenti in tema di assistenza al familiare disabile, affettività in carcere e impresa familiare — e dà conto del parallelo orientamento della giurisprudenza di legittimità, civile e penale, che ha esteso alla convivenza una pluralità di tutele, dalla legittimazione risarcitoria iure proprio ai rimedi obbligatori in caso di scioglimento del legame. Sul versante normativo, richiama l'approdo della legge n. 76 del 2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha riconosciuto la convivenza di fatto quale formazione familiare e ne ha definito la nozione.

Il cuore della motivazione sta però nella riqualificazione della ratio della norma. La sospensione della prescrizione tra coniugi — osserva la Corte — non è posta a presidio del vincolo formale, ma mira a preservare l'*affectio* e l'unità familiare, riconoscendo che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile il compimento di atti interruttivi che preludono al contenzioso e che sarebbero percepiti come lesivi della fiducia reciproca. Una finalità, questa, che opera nei medesimi termini per il coniuge e per il convivente: in entrambi i casi non può imporsi al titolare del credito l'alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto. A conferma di questa lettura sostanziale, la Corte richiama l'orientamento di legittimità per cui la sospensione cessa con la separazione legale dei coniugi, pur perdurante il vincolo matrimoniale, proprio perché ciò che rileva è la persistenza dell'*affectio* e non lo status.

Cade così anche il secondo argomento del 1998, quello dell'incompatibilità della convivenza con i presupposti «formali e temporali» della sospensione. La Corte osserva che l'ordinamento conosce numerose cause di sospensione e di interruzione i cui presupposti sono accertabili soltanto a posteriori — dal dolo del debitore che occulta il debito al riconoscimento del diritto privo di forme vincolate — sicché non esiste alcuna esigenza sistematica di presupposti certi a priori. Del resto, la prescrizione tutela la certezza del rapporto tra le parti e non verso i terzi, tanto che non è rilevabile d'ufficio, va eccepita ed è rinunciabile. La durata della convivenza, d'altra parte, è suscettibile di prova: la registrazione anagrafica introdotta dalla legge n. 76 del 2016 offre uno strumento agevolato, ma non costituisce condizione necessaria, potendo la convivenza essere dimostrata con ogni mezzo.

Su queste basi la Corte ravvisa, oltre alla disparità di trattamento rispetto al coniuge e alla lesione dell'art. 2 Cost., una vera e propria irragionevolezza intrinseca, resa evidente da una considerazione: mentre in sede di scioglimento del legame la giurisprudenza fa sorgere crediti da ingiustificato arricchimento a favore del convivente che abbia contribuito al patrimonio comune, la norma censurata produce l'effetto opposto, facendo perdere la titolarità di crediti nati proprio dal contributo finanziario prestato all'altro convivente. La Corte ha invece dichiarato inammissibile, per contraddittorietà e difetto di motivazione, la censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 9 e 33 CDFUE.

La declaratoria di illegittimità ha riguardato il solo art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ.: il riferimento alla nozione di «conviventi di fatto» di cui all'art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 — comprensiva tanto delle coppie eterosessuali quanto di quelle dello stesso sesso — ha reso superfluo un intervento sull'art. 1, comma 18, della medesima legge, pure evocato in via subordinata dal rimettente.

La pronuncia, da un lato, consolida la linea che riconduce la convivenza di fatto, quale stabile formazione familiare, entro l'alveo dell'art. 2 Cost.. Dall'altro, e soprattutto, offre un criterio di metodo nel raffronto tra matrimonio e convivenza: la comparabilità non opera in termini di generale equivalenza tra i due istituti — restando il convivente sottratto al complesso degli effetti propri del matrimonio — ma con riferimento a singole discipline, tanto più quando, come nel caso della prescrizione, esse siano estranee al nucleo specificamente giusfamiliare e poggino su una ratio sostanziale comune. È in questa misurata distinzione tra equivalenza degli istituti e identità di disciplina di singoli aspetti che la sentenza n. 7 del 2026 trova il proprio equilibrio, contribuendo a definire i confini del controllo di ragionevolezza in una materia in costante evoluzione.

Sent. 7919/2026 - Corte di Cassazione

Presidente: M. Acierno

Redattore: M. Acierno

Approfondimento

Gestazione per sostituzione e status del minore: non basta il consenso iniziale, occorre un progetto procreativo maturo

Trascrizione dell'atto di nascita estero e genitorialità intenzionale: la Cassazione esclude il riconoscimento dello status quando il consenso del genitore intenzionale, poi deceduto, sia rimasto a uno stadio meramente iniziale del percorso generativo

Con la sentenza n. 7919 del 2026 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione è tornata sul tema, di crescente rilievo, del riconoscimento in Italia dello status filiationis costituito all'estero a seguito di gestazione per sostituzione, affrontandolo però sotto un profilo peculiare, sin qui poco esplorato: quello del grado di maturazione che il progetto procreativo deve aver raggiunto perché il consenso del genitore intenzionale, deceduto prima della nascita, possa fondare un legame giuridico con il nato.

La vicenda trae origine da una situazione di particolare drammaticità. Una coppia coniugata, a fronte di una grave patologia tumorale della moglie, aveva deciso di intraprendere negli Stati Uniti un percorso di gestazione per sostituzione, sottoscrivendo nell'agosto del 2019 un primo «contratto di servizio per portatrici gestazionali». Poche settimane dopo, nell'ottobre del 2019, la moglie decedeva. Il marito proseguiva il percorso, sottoscrivendo da solo, nel marzo del 2020, il «contratto di portatrice gestazionale»; il tribunale distrettuale statunitense, secondo la lex loci, accertava il comune progetto procreativo originario e dichiarava entrambi i coniugi genitori della nascita. Nata la bambina nel novembre del 2021, il padre chiedeva all'ufficiale di stato civile italiano la trascrizione dell'atto di nascita recante l'indicazione di entrambi i coniugi quali genitori; l'ufficiale procedeva però alla sola trascrizione parziale, con l'indicazione del solo padre.

Il giudizio di merito si era concluso, in entrambi i gradi, con il diniego della trascrizione integrale. La Corte d'appello, in particolare, aveva escluso la praticabilità del modello adottivo — ritenendo inapplicabili tanto l'art. 44, lettera d), quanto l'art. 47 della legge n. 184 del 1983 — ma aveva al contempo affermato, sulla scia di Cass., sez. un., n. 38162 del 2022, che la sola impossibilità di

ricorrere all'adozione in casi particolari non basta a giustificare l'automatismo della trascrizione dell'atto di nascita estero del nato da surrogazione, tanto più in assenza di qualsiasi legame, biologico o affettivo, tra la minore e la moglie deceduta del ricorrente.

Avverso tale decisione il padre proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, esaminati congiuntamente dalla Corte per la loro connessione. In sintesi, il ricorrente sosteneva che proprio l'impraticabilità dello strumento adottivo — individuato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità quale via ordinaria di tutela del nato da surrogazione — avrebbe dovuto condurre, nel caso concreto, ad ammettere la trascrizione; che l'interesse della minore alla bigenitorialità e alla conoscenza della propria storia personale non potesse essere ritenuto recessivo per il solo difetto di una relazione affettiva o biologica con la madre intenzionale; e che l'ordinamento conosca numerose ipotesi in cui lo status di figlio si costituisce a prescindere dall'effettività della relazione tra il minore e l'adulto — dalla presunzione di concepimento ex art. 232 c.c. al riconoscimento per testamento ex art. 250 c.c., dal riconoscimento post mortem del nato da PMA fino alla disciplina dei figli nati da relazioni incestuose.

La Corte ha rigettato il ricorso, con una motivazione che sposta l'asse del ragionamento dal piano del divieto a quello della struttura del consenso e del progetto procreativo. Il punto decisivo è la ricostruzione della sequenza negoziale: il percorso di surrogazione si articola in atti distinti, e nella specie soltanto il primo — il contratto di servizio dell'agosto 2019 — era stato sottoscritto con la partecipazione della moglie, poi deceduta. A quella data non si era ancora perfezionato alcun accordo con la portatrice, intervenuto solo nel 2020, né era iniziata la formazione dell'embrione in vitro. Il consenso della moglie, osserva la Corte, si è dunque limitato al primo atto del programma generativo e non ha potuto proseguire: nessuna decisione irrevocabile era stata assunta, nessuna assunzione di responsabilità ne era conseguita. La sua partecipazione all'operazione è stata minima nella fase negoziale e del tutto assente in quella attuativa, realizzatasi due anni dopo la sua morte. Da ciò la conclusione che quel consenso non è idoneo a fondare una volontà di genitorialità suscettibile di qualificazione giuridica.

Su questa premessa, la Corte condivide la valutazione del giudice di merito sull'interesse della minore. La situazione si distingue nettamente dalle ipotesi più frequentemente esaminate dalla giurisprudenza, nelle quali il nato da surrogazione cresce in un nucleo composto da due figure genitoriali — una biologica e una intenzionale — entrambe presenti nella sua vita e da lui riconosciute come riferimento. Qui, invece, la minore è nata circa due anni dopo il decesso della moglie del ricorrente, con la quale non ha mai avuto alcun contatto, ed è cresciuta sin dalla nascita

con il solo padre biologico. La trascrizione con l'indicazione della madre intenzionale si tradurrebbe perciò nell'attribuzione di uno status genitoriale privo di sostanza: un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo di maturazione e sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale della minore. Un esito incompatibile non solo con l'obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali — pur non fondandosi in via esclusiva sulla discendenza biologica — richiedono che la genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione degli obblighi e della responsabilità conseguente.

La Corte si fa quindi carico, una ad una, delle fattispecie evocate dal ricorrente, escludendone la conferenza perché tutte poggiano su presupposti diversi. La presunzione di concepimento ex art. 232 c.c. si giustifica in forza del legame biologico tra il marito e il nato dalla moglie in costanza di matrimonio, tanto da poter essere vinta con la prova contraria della paternità. Il riconoscimento dello status del nato da PMA omologa dopo la morte del marito presupponeva sia la discendenza biologica, incontestata, sia un consenso prestato e mantenuto fino al decesso, in una fase ormai avanzata del progetto generativo; laddove la disciplina dell'art. 6 della legge n. 40 del 2004 rende irrevocabile il consenso solo a partire dalla fecondazione dell'ovulo. Anche il riconoscimento per testamento ex art. 250 c.c. resta ancorato al rapporto biologico tra il minore e il testatore, restando comunque impugnabile per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. Da nessuna di queste ipotesi, conclude la Corte, può ricavarsi la possibilità di costituire lo status filiationis in difetto assoluto di un fondamento biologico, di una relazione affettiva concretamente instaurata o, quantomeno, di un progetto procreativo giunto a un grado di compiutezza tale da rivelare una volontà genitoriale definita, che investa l'iter procreativo nei suoi aspetti costitutivi. Da qui il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Senza rimettere in discussione l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 sul rapporto tra divieto interno di surrogazione e status acquisito all'estero, la Corte sposta l'analisi su un piano ulteriore: la genitorialità intenzionale, per assumere rilievo giuridico, non può ridursi a un proposito iniziale, ma deve tradursi in un consenso maturo e in un'assunzione effettiva di responsabilità, radicandosi — in mancanza del dato biologico — in una relazione affettiva realmente instaurata o in un progetto procreativo giunto a uno stadio avanzato. È un criterio che si pone in continuità con l'orientamento — anche costituzionale — che àncora lo status filiationis alla responsabilità più che alla sola volontà, e che offre al giudice un parametro operativo per le situazioni, destinate a moltiplicarsi, in cui il progetto generativo si interrompa prematuramente.

Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

*Conoscere [interpretare] le leggi non è tenerne a mente le
parole, bensì il loro spirito e la loro forza*

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

Hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna: dott.ssa Anna Foti Cuzzola, dott. Nicola Ottaviani, dott.ssa Grazia Tomarchio, dott. Fabrizio Ruggetti, dott.ssa Milena Albertini, dott.ssa Giorgia Bracaglia, Alin Arbanas

Progettazione grafica: Alin Arbanas



Tribunale Ordinario di Rieti

Piazza Vittorio Bachelet, 1
02100 RIETI (RI)